

ACCORDO TRA  
L'ASSESSORE REGIONALE ALLA SALUTE, POLITICHE SOCIALI E DISABILITÀ  
E LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI F.I.M.M.G., S.N.A.M.I., S.M.I.  
per l'applicazione dell'art. 34, comma 1, ACN

Premesso che l'art. 34 "Procedure per l'assegnazione di incarichi di assistenza primaria" del vigente ACN stabilisce al comma 1 che: "Entro la fine di marzo di ogni anno ciascuna Regione, o il soggetto da questa individuato, pubblica sul Bollettino Ufficiale l'elenco degli ambiti territoriali vacanti di medico di assistenza primaria e di quelli che si renderanno disponibili nel corso dell'anno, individuati dalle Aziende sulla base dei criteri di cui al precedente articolo 33."

Ricordato che gli AACNN del 21.06.2018 e del 18.06.2020 hanno sostituito e modificato le procedure per l'assegnazione degli incarichi introducendo l'obbligo di pubblicazione sul sito della SISAC della disponibilità degli incarichi rimasti vacanti a seguito dell'assegnazione ai medici iscritti nella graduatoria regionale al fine di favorire la partecipazione di tutti i medici interessati e, successivamente, il conferimento degli incarichi ai medici iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale in caso di mancata assegnazione degli incarichi sulla base delle procedure precedenti;

Considerato che l'espletamento di tutte le procedure previste dall'art. 34 dell'ACN per l'assegnazione degli incarichi di assistenza primaria rende estremamente improbabile riuscire a procedere, in corso d'anno, alla pubblicazione di ulteriori avvisi per impreviste vacanze di incarichi o per sopravvenute esigenze straordinarie prevista dal comma 25 del medesimo art. 34;

Evidenziato che la previsione delle c.d. zone carenti è legata al numero di medici che hanno recentemente cessato il loro incarico e di quelli che cesseranno nel corso dell'anno la cui unica previsione certa è quella relativa al numero di medici che raggiungeranno il pensionamento di vecchiaia al momento del compimento dei 70 anni mentre non sono prevedibili, se non con il breve preavviso di due mesi, i pensionamenti anticipati per anzianità che si verificano per una quota parte sempre più consistente di medici che scelgono il pensionamento anticipato per lo più a 67 o 68 anni e talora ancor prima;

Rilevata quindi una costante sottostima nel determinare le zone carenti sulla base della sola previsione di quanti compiranno il settantesimo anno di età nel corso dell'anno solare e ritenuto necessario trovare delle soluzioni al fine di evitare il rischio di "carenze assistenziali" a causa della prossima quiescenza di molti MMG;


Considerato che il comitato permanente è preposto, tra l'altro, a formulare proposte sull'applicazione delle norme dell'ACN;

Tutto ciò premesso e considerato, le parti concordano quanto segue:


1. gli ambiti territoriali vacanti di medico di assistenza primaria che si renderanno disponibili nel corso dell'anno sono da intendersi quelli definiti dall'arco temporale di 12 mesi a decorrere dal 31 marzo di ogni anno, data entro la quale l'art. 34 dell'ACN prevede la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale dell'elenco degli ambiti territoriali vacanti;
2. qualora nel corso dell'anno si verificassero ulteriori cessazioni impreviste all'interno del medesimo Ambito territoriale di assistenza primaria per il quale è già stata pubblicata nello stesso anno una zona carente, il medico al quale sia già stato conferito l'incarico per il medesimo ambito con decorrenza successiva alla nuova cessazione, su richiesta dell'Azienda competente, può accettare di anticipare la data di conferimento dell'incarico ai sensi e per gli effetti dell'art. 35 ACN.

Luogo e data 04/10/2021


L'assessore alla salute, politiche sociali  
e disabilità Regione Autonoma FVG  
dott. Riccardo Riccardi




F.I.M.M.G. FVG  
dott. Fernando Agrusti



S.N.A.M.I.  
dott. Stefano Vignardo



S.M.I.  
dott. Domenico Montalbano



IL VICEPRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE